



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 317 del 20/03/2025

Proponente: Il Direttore UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Oggetto: PRESA D'ATTO SENTENZA DEL TAR CAMPANIA N. 1075 DEL 10.02.2025 R.G. 2581/2024

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 20/03/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Luigia Infante - UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Loredana Merola - UOS TRATTAMENTO GIURIDICO - CONCORSI

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: PRESA D'ATTO SENTENZA DEL TAR CAMPANIA N. 1075 DEL 10.02.2025 R.G. 2581/2024

Direttore UOC GESTIONE RISORSE UMANE

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che

- la Sig.ra Carmela Monaco, all'esito del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 60 Operatori Socio Sanitari, Cat. Bs", è stata utilmente collocata alla posizione n. 200 della graduatoria di merito del Concorso medesimo, approvata con deliberazione n. 735 del 28.09.2022 e rettificata, da ultimo, con deliberazione n. 12 del 05.01.2023;
- a seguito dello scorrimento della graduatoria di cui trattasi, ai fini del reclutamento di ulteriore personale appartenente al profilo di OSS da parte di questa AORN, la Sig.ra Monaco che è stata invitata, con PEC del 09.04.2024, a produrre la documentazione necessaria all'assunzione entro tre giorni a pena di decadenza dall'incarico, non ha riscontrato nel termine indicato e, pertanto, con nota prot. 15654 del 24.05.2025, è stata dichiarata decaduta dalla graduatoria;
- avverso il predetto provvedimento di decadenza la Sig.ra Monaco ha prodotto, al TAR di Napoli, il ricorso Rg. 2581/2024, teso ad ottenere, l'annullamento del provvedimento di decadenza dalla graduatoria con istanza di sospensiva ex Art. 56 C.P.A.;
- con Decreto cautelare n. 1083/2024 TAR Campania monocratico ha accolto l'istanza cautelare e, per l'effetto, ha sospeso l'esecutività del provvedimento di decadenza, nei sensi e nei limiti espressi nella motivazione del Decreto medesimo;

Dato atto che

- con deliberazione n. 666 del 31.05.2024 questa AORN ha preso atto del Decreto monocratico cautelare n. 1083/2024 con il quale il Presidente del TAR Campania, pronunciandosi sul ricorso di cui innanzi, ha accolto l'istanza cautelare ed ha sospeso l'esecutività del provvedimento di decadenza della ricorrente dalla graduatoria del concorso de quo e, per l'effetto, ha reintegrato con riserva la Sig.ra Monaco Carmela, nella graduatoria di cui innanzi, nella posizione n. 200, nelle more della trattazione collegiale del ricorso in Camera di Consiglio;
- a seguito del reintegro con riserva in graduatoria della Sig.ra Monaco, e dell'utilizzo della graduatoria medesima da parte dall'AO "San Pio" di Benevento, la ricorrente, contattata dalla citata Azienda, ha manifestato disponibilità all'accettazione di un incarico di OSS, ma l'immissione in servizio non si è perfezionata poiché sospesa dall'AO "San Pio", costituitasi nel frattempo in giudizio, nelle more della definizione del ricorso;
- con nota prot. n. 24758 del 23.08.2024 il Direttore della UOC Affari Legali ha comunicato alla UOC Gestione Risorse Umane che il giudizio per il merito è stato rinviato alla data del 28.01.2025;

Rilevato che

il Direttore della UOC Affari Legali con PEC agli atti, ha trasmesso alla UOC Gestione Risorse Umane la Sentenza del TAR Campania n. 1075 del 10.02.2025 R.g. 2581/2024, acquisita al protocollo di questa AORN con il n. 4562 dell'11.02.2025 e allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la quale il Presidente del TAR Campania (Sezione quinta), tra l'altro, pronunciandosi

Deliberazione del Direttore Generale

definitivamente sul ricorso Rg. 2581/2024 proposto dalla Sig.ra Carmela Monaco e sui motivi aggiunti, “così dispone: accoglie il ricorso principale e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato”;

Ritenuto

- di prendere atto della Sentenza del TAR Campania n. 1075 del 10.02.2025 R.g. 2581/2024, acquisita al protocollo di questa AORN con il n. 4562 dell’11.02.2025 con la quale il Presidente del TAR Campania (Sezione quinta), tra l’altro, pronunciandosi definitivamente sul ricorso Rg. 2581/2024 proposto dalla Sig.ra Carmela Monaco e sui motivi aggiunti, “così dispone: accoglie il ricorso principale e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato”;
- di reintegrare definitivamente, ad ogni effetto di legge, la Sig.ra Monaco Carmela nella graduatoria del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 60 Operatori Socio Sanitari, Cat. Bs”, nella posizione n. 200, con decorrenza dal 24.05.2024, data di emanazione del provvedimento annullato;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di prendere atto della Sentenza del TAR Campania n. 1075 del 10.02.2025 R.g. 2581/2024, acquisita al protocollo di questa AORN con il n. 4562 dell’11.02.2025 con la quale il Presidente del TAR Campania (Sezione quinta), tra l’altro, pronunciandosi definitivamente sul ricorso Rg. 2581/2024 proposto dalla Sig.ra Carmela Monaco e sui motivi aggiunti, “così dispone: accoglie il ricorso principale e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato”;
2. di reintegrare definitivamente, ad ogni effetto di legge, la Sig.ra Monaco Carmela nella graduatoria del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 60 Operatori Socio Sanitari, Cat. Bs”, nella posizione n. 200, con decorrenza dal 24.05.2024, data di emanazione del provvedimento annullato;
3. di notificare alla Sig.ra Monaco Carmela il presente provvedimento per il tramite del suo legale;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, all’AO “San Pio” di Benevento per i provvedimenti consequenziali e al Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
5. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il Responsabile
UOS Trattamento Giuridico/Concorsi
Dott.ssa Loredana Merola

Il Direttore
UOC Gestione Risorse Umane
Dott.ssa Luigia Infante

Deliberazione del Direttore Generale

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023

impresso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Gestione Risorse Umane Dott.ssa Luigia Infante

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo in modalità telematica (art. 6, punto 1, lett. e del regolamento aziendale) e sotto riportati

Il Direttore Sanitario	Dr.ssa Angela Anzecchiarico	Favorevole
Il Direttore Amministrativo	Avv. Amalia Carrara	Favorevole

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

Prendere atto della Sentenza del TAR Campania n. 1075 del 10.02.2025 R.g. 2581/2024, acquisita al protocollo di questa AORN con il n. 4562 dell'11.02.2025 con la quale il Presidente del TAR Campania (Sezione quinta), tra l'altro, pronunciandosi definitivamente sul ricorso Rg. 2581/2024 proposto dalla Sig.ra Carmela Monaco e sui motivi aggiunti, *"così dispone: accoglie il ricorso principale e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato"*;

Reintegrare definitivamente, ad ogni effetto di legge, la Sig.ra Monaco Carmela nella graduatoria del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 60 Operatori Socio Sanitari, Cat. Bs", nella posizione n. 200, con decorrenza dal 24.05.2024, data di emanazione del provvedimento annullato;

Notificare alla Sig.ra Monaco Carmela il presente provvedimento per il tramite del suo legale;

Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, all'AO "San Pio" di Benevento per i provvedimenti consequenziali e al Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

Rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 02581/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2581 del 2024, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Carmela Monaco, rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Formato, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta,
in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli
avvocati Domenico Sorrentino, Antimo D'Alessandro, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia;

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "San Pio" di Benevento, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele
Lobrace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della declaratoria di decadenza dalla
graduatoria di merito del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione

a tempo indeterminato di n. 60 Operatori Socio Sanitari, Cat. Bs” approvata con deliberazione n. 735 del 28.9.2022 del Direttore Generale AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, comunicato con pec del 24.5.2024 prot. n. 15654; per quanto riguarda i motivi aggiunti: del provvedimento del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento del 17.6.2024 prot. n. 13605 con il quale è stata disposta la sospensione della immissione in servizio della ricorrente e del successivo provvedimento comunicato con pec del 16 luglio 2024 dal Dirigente Responsabile U.O.C. Risorse Umane della predetta Azienda Ospedaliera, con il quale si confermava la sospensione della immissione in servizio della ricorrente e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta e dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “San Pio” di Benevento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso principale, notificato il 27 maggio e depositato il successivo 28 maggio 2024, la ricorrente espone di aver partecipato al concorso “*per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 60 posti di Operatore Socio Sanitario – Ctg. Bs Ruolo Tecnico*” indetto con delibera D.G. n. 240 del 25 settembre 2020 dall’azienda ospedaliera di rilievo nazionale Sant’Anna e San Sebastiano.

All’esito delle prove ella si collocava al posto 201 della graduatoria di merito, che era approvata dal Direttore generale con deliberazione n. 735 del 28 settembre 2022.

Puntualizza la ricorrente che la graduatoria approvata ha validità di tre anni dalla pubblicazione, cosicché i soggetti in essa inseriti – in base al disposto dell’articolo 35, comma 5-ter, d.lg. 31 marzo 2001, n. 165 – possono essere “*chiamati a ricoprire i posti che potrebbero rendersi disponibili entro il periodo di vigenza della graduatoria sia presso l’amministrazione che ha bandito il concorso, sia presso altre amministrazioni secondo i criteri stabiliti dalla Corte Costituzionale con sentenza 25 giugno 2020 n. 126*”.

Di fatto l’azienda decideva di procedere a “*scorrimento*” della graduatoria per l’assunzione di ulteriore personale e quindi con nota inviata a mezzo p.e.c. il 9 aprile 2024 la invitava a far pervenire nel termine di tre giorni la dichiarazione di accettazione unitamente all’attestato di operatore socio-sanitario.

La ricorrente, per causa non imputabile all’amministrazione, prendeva visione della nota in tempo non utile e quindi inviava la documentazione richiesta solo il 30 aprile 2024.

A questo riguardo, la tesi della ricorrente è che, in conseguenza del mancato rispetto del termine fissato dalla nota del 9 aprile 2024, ella è sì decaduta dal diritto all’assunzione ma non anche dalla “*iscrizione alla graduatoria di merito fino al termine della sua efficacia*”.

Successivamente, la ricorrente veniva a conoscenza che la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Giunta Regionale della Campania: a) aveva disposto l’utilizzo delle graduatorie di concorso efficaci per il profilo di operatore socio-sanitario dell’A.S.L. Avellino e dell’azienda intimata per il soddisfacimento di ulteriori necessità di personale delle aziende sanitarie campane; b) con nota del 10 maggio 2024 aveva invitato i Direttori generali della A.S.L. Avellino e dell’azienda intimata a convocare gli idonei disponibili presso l’azienda universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona il giorno 31 maggio 2024 per acquisirne la disponibilità all’assunzione.

Non avendo ricevuto alcuna comunicazione in merito alla convocazione, la ricorrente il 15 maggio 2024 inoltrava a mezzo del suo difensore una nota

all'azienda intimata con cui chiedeva di essere convocata alla riunione del 31 maggio 2024.

Il 24 maggio 2024, con nota a firma del Responsabile UOS Trattamento Giuridico/Concorsi e del Direttore UOC Gestione Risorse Umane, l'AORN "Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta" riscontrava l'istanza, comunicando che, non avendo dato riscontro alla richiesta del 9 aprile 2024, la ricorrente era risultata "*decaduta dalla graduatoria*" con conseguente difetto di titolo a partecipare alla procedura per il suo utilizzo.

Di qui la proposizione del ricorso con cui la ricorrente denuncia che la decadenza comunicatale è illegittima, in quanto non prevista da alcuna disposizione di legge o del bando di concorso; in pratica, la tesi della ricorrente è che il mancato riscontro alla nota del 9 aprile 2024 ha determinato la sola decadenza dal diritto all'assunzione ma non anche la decadenza dalla graduatoria in quanto: a) l'articolo 18, comma 7, D.P.R. 17 marzo 2001, n. 220) dispone che "*la graduatoria degli idonei rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa categoria e profili professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili*"; a sua volta il successivo articolo 19 aggiunge che "*i candidati dichiarati vincitori sono invitati dall'unità sanitaria o dall'azienda ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare nel termine e con le modalità stabilite dal bando di concorso e in carta legale, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso*"; b) il bando di concorso in punto di efficacia della graduatoria si limitava a stabilire una durata triennale dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 35 co. 5-ter D.Lgs n. 165 del 2001, senza stabilire "*alcuna decadenza ... in caso di rinuncia all'invito di stipula del contratto individuale*". A sostegno di questa tesi ella richiama un recente precedente giurisprudenziale favorevole (si tratta di T.A.R. Abruzzo, l'Aquila, 12 aprile 2022, n. 125).

L'azienda ospedaliera di rilievo nazionale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta resiste al ricorso.

Con Decreto Presidenziale n. 1083 del 28 maggio 2024, il Presidente della sezione accoglieva l'istanza di misure cautelari monocratiche e disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti inseriti nella graduatoria in posizione successiva a quella della ricorrente.

Con successiva ordinanza n. 1353 del 10 luglio 2024 la sezione accoglieva l'istanza di tutela cautelare fissando la trattazione del ricorso all'udienza pubblica del 25 gennaio 2025.

In data 22 luglio 2024, la ricorrente notificava e depositava un atto recante motivi aggiunti coi quali impugnava gli atti coi quali l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento aveva disposto la sospensione della sua immissione in servizio nelle more della definizione del ricorso chiedendone l'annullamento e proponendo domanda di risarcimento dei danni.

L'azienda ospedaliera di rilievo nazionale San Pio di Benevento si costituiva in giudizio.

Con ordinanza n. 1591 del 4 settembre 2024 la sezione respingeva l'istanza di tutela cautelare recata dai motivi aggiunti.

In data 16 gennaio 2025 la ricorrente ha notificato e depositato una rinuncia ai motivi aggiunti e alla relativa domanda risarcitoria.

Il ricorso principale è fondato.

Il Collegio, infatti, condivide le argomentazioni del precedente invocato dalla ricorrente (per quanto relativo al diverso comparto degli enti locali) e sopra citato, le cui conclusioni, *mutatis mutandis*, sono applicabili anche alla fattispecie all'esame.

E infatti: a) a fondamento della sua determinazione in ordine alla “*decadenza*” dalla graduatoria quale conseguenza del mancato inoltro nei termini del modulo recante la dichiarazione di accettazione e dell'attestato della qualifica di operatore socio-sanitario, l'AORN sant'Anna e San Sebastiano non ha indicato alcuna disposizione

di legge o regolamento; b) effettivamente questa conseguenza non è prevista da alcuna norma di legge o regolamento né era prevista dal bando di concorso; c) il solo articolo 19 del D.P.R. prevede la “*decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione*” al concorso del vincitore che non presenti nei termini i documenti occorrenti al perfezionamento dell’assunzione; tale disposizione si riferisce, però, al “*diritto soggettivo*” all’assunzione del vincitore (e infatti il vincitore del concorso ha un vero e proprio diritto, una volta che la graduatoria sia stata approvata; cfr. Cassazione civile sez. lav., 5 marzo 2003, n.3252), mentre l’idoneo è titolare di una mera aspettativa alla utilizzazione della graduatoria in cui è inserito per ulteriori assunzioni.

In definitiva, la decadenza dalla graduatoria dell’idoneo in conseguenza della sua rinuncia all’assunzione a seguito di scorrimento è un effetto (della rinuncia, espressa o tacita che sia) non previsto dalle norme disciplinanti i concorsi presso i soggetti del Servizio sanitario nazionale e, quindi, non può essere introdotta in assenza di una previsione normativa; né potrebbe ritenersi che la decadenza dalla graduatoria sia una conseguenza necessaria della rinuncia, dato che questo effetto della rinuncia – come efficacemente osservato nel precedente citato – è invece espressamente previsto in altri comparti dell’impiego pubblico contrattualizzato (cfr. art. 1, comma 109, lettera a) della legge 13 luglio 2015, n. 107, che, nel disciplinare l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente, dispone che “*la rinuncia all’assunzione nonché la mancata accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione comportano la cancellazione dalle graduatorie di merito*”). In pratica la circostanza che questo effetto sia oggetto di espressa previsione normativa esclude che esso possa essere riconosciuto in comparti ove non esista una analoga previsione.

Il ricorso principale va quindi accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

In merito ai motivi aggiunti il Collegio non può far altro che prendere atto della

rinuncia.

Le spese di giudizio possono essere interamente compensate in ragione del complessivo esito della controversia e della particolarità e parziale novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciandosi sul ricorso e sui motivi aggiunti, così dispone: accoglie il ricorso principale e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato; prende atto della rinuncia ai motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere, Estensore

Gianluca Di Vita, Consigliere

L'ESTENSORE
Davide Soricelli

IL PRESIDENTE
Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO